



LELIO DELLA PIETRA

Focus sul d.m. 7 agosto 2023, n. 110¹

Dopo la sintetica illustrazione delle norme, e la risoluzione di alcuni problemi (nel senso dell'esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c. e della non interferenza tra la valutazione della chiarezza e sinteticità ai fini delle spese e le regole che ordinariamente presidiano alla loro liquidazione), l'autore offre una particolare prospettiva del d.m. 110/2023 quale strumento offerto agli avvocati, con la collaborazione del giudice, per una riflessione sulle modalità di redazione degli atti difensivi e la loro modernizzazione in vista dell'efficienza del servizio giustizia.

After the concise illustration of the rules, and the resolution of some problems (in the sense of the exclusion of condemnation under Article 96 c.p.c. and the non-interference between the assessment of clarity and conciseness for the purposes of costs and the rules that ordinarily preside over their liquidation), the author offers a particular perspective of Ministerial Decree 110/2023 as a tool offered to lawyers, with the collaboration of the judge, for a reflection on the way defense documents are drafted and their modernization in view of the efficiency of the justice service.

Sommario: 1. Tra scelte drastiche del processo amministrativo e temperate per il processo civile – 2. Per un auspicabile impiego del d.m. in esame – 3. In schematica sintesi degli artt. 1-7 – 4. Due annotazioni - 5. Esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c. per scarsa chiarezza, poca sinteticità, violazione delle prescrizioni del d.m. - 6. La valutazione in punto di spese (e non la condanna alle spese) – 7. Non traffichiamo più con vuote parole!

1. Tra scelte *drastiche* del processo amministrativo e *temperate* per il processo civile

Il futuro, può darsi: *“rilevato, d’ufficio, che l’appello [...] al netto delle parti escluse [...] consta di 100.846 caratteri (spazi esclusi), cui si aggiungono i 6.917 caratteri della ‘premessa’ (questi ultimi rilevanti per la parte eccedente i 4.000 caratteri consentiti [...], dunque per un totale di caratteri computabili pari a 103.763: sicché l’atto processuale in esame eccede di 33.763 caratteri il limite dimensionale [...]”*, sono inammissibili le misure cautelari monocratiche *“contenute nelle pagine finali dell’atto di appello, ossia in quelle che certamente eccedono il relativo limite dimensionale normativamente stabilito”*.

Si tratta di un decreto del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana² che, fatte un po' di *misurazioni*, ha dato rigorosa applicazione all'art. 13 *ter*, 5° comma, del codice

¹ Conversazione tenuta il 21 novembre 2023 presso la Scuola Superiore della Magistratura nell'ambito del corso *“La riforma del processo civile: un anno dopo”*.

² Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, decreto n. 104 del 4.4.2023. Lo si può leggere su <https://www.giustiziainsieme.it/en/diritto-e-processo-amministrativo/2833-leccesso-di-lunghezza-degli-atti->

del processo amministrativo³, e al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22.12.2016 contenente la disciplina dei *“criteri di redazione e i limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo”*. A monte della grave sanzione si può ovviamente rinvenire l’art. 3, 2° comma, c.p.a. per il quale *“il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”*.

Messa da parte la radicalizzazione delle scelte fatte per quella particolare giurisdizione, dopo il d.m. 7.8.2023 n. 110 nel processo civile tutti - avvocati e giudici - dovremmo munirci di calcolatore: si rischia, per i primi, e può essere data, dai secondi, una decisione sfavorevole sulle spese!

2. Per un auspicabile impiego del d.m. in esame

In anticipo sulla conclusione: se le prescrizioni ministeriali torneranno utili all’implemento dell’informatizzazione del processo civile lo dirà il tempo⁴; che da subito serviranno all’attuazione del giusto processo regolato dalla legge (art. 111, 1° comma, Cost.), perseguendone la ragionevole durata (art. 111, 2° comma, Cost.), contribuendo alla sinteticità e chiarezza degli atti di parte e del giudice secondo le indicazioni dell’art. 121 c.p.c., al momento è da dubitarne; che, sia pure attraverso pronunce sulle spese che all’inizio (e come già è avvenuto) produrranno molto rumore, quelle prescrizioni possano agevolare un ripensamento della scrittura degli atti difensivi (e dei provvedimenti del giudice), è la

[processuali-e-laccetta-del-giudice-nota-a-cgars-sez-giur-4-aprile-2023-n-104](#), con nota di A. CRISMANI, *L’eccesso di lunghezza degli atti processuali e l’acchetta del Giudice (nota a CGARS, Sez. giur., 4 aprile 2023, n. 104)*.

³ La disposizione recita che *“il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”*. Muovendo dal *“vecchio adagio secondo il quale la sintesi è l’anima dell’intelligenza, mentre la prolissità l’orpello!”*, I. IMPASTATO, *“Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare”*; la scure del giudice amministrativo sui *“limiti dimensionali di sinteticità”* degli atti processuali di parte (e sul diritto di difesa), in <https://www.judicium.it/wp-content/uploads/2021/04/Ignazio-Impastato.pdf>, svolge una documentata disamina del *“limite dimensionale di sinteticità”*, pone l’accento sulla *“scure della mannaia del giudice amministrativo”*, prospetta *de iure condendo* *“alcuni temperamenti alla nuova regola aurea processualis, del melius deficere quam abundare”*.

⁴ Secondo A. CIRIELLO, *Commento a prima lettura del Regolamento (D.m. n. 110/2023) sui criteri di redazione, limiti e schemi informatici degli atti giudiziari nel processo civile*, in <https://giustiziavivile.com/arbitrato-e-processo-civile/approfondimenti/commento-prima-lettura-del-regolamento-dm-n-1102023-sui->, lo scopo è quello di *“favorire automatismi che, sfruttando l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti di parte e del giudice (frutto della medesima riforma), facciano confluire nei registri del processo [...] informazioni strutturate, in vista di una compilazione agevolata dell’atto tramite strumenti informatici nonché di una gestione efficace di tali informazioni”*. Secondo l’a. *“proprio sulle modalità di predisposizione degli schemi informatici e sulle caratteristiche della loro compilazione (o auto compilazione), si gioca la partita della modernizzazione della giustizia. Più sarà in grado il Ministero della Giustizia, di individuare modalità per raccogliere e rendere obbligatoria (o meglio ancora, automatica) la compilazione di schemi che rispecchino i criteri di redazione (con la collaborazione degli avvocati e con metodi moderni), più sarà realizzato il precetto normativo che pone la gestione consapevole delle informazioni a presidio dell’efficienza”*.

prospettiva alla quale avvocati e magistrati devono obbligatoriamente tendere, e non dovrebbero farlo ...per decreto⁵.

3. In schematica sintesi degli artt. 1-7

Il “regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informativi degli atti giudiziari [...] ai sensi dell’art. 46” disp. att. c.p.c., al fine di “favorire la chiarezza e sinteticità degli atti processuali”⁶, e con promessa che l’ignoranza dei “criteri di redazione e limiti dimensionali” giammai darà luogo a “inammissibilità o invalidità dell’atto giudiziario”, stabilisce i limiti dimensionali degli atti giudiziari (art. 3)⁷, imponendoli ai giudizi di valore inferiore a € 500.000 (art. 1)⁸; fissa i criteri di redazione degli atti processuali delle parti private

⁵ Prendendo a prestito, ma volgendo al contrario l’intervento di F. SAITTA, *Rito appalti e dovere di sinteticità: gli atti difensivi <<obesi>> esistono, ma la dieta ...è sbagliata*, in <https://www.amministrativisti.it/2015/07/21/rito-appalti-dovere-sinteticita-gli-atti-difensivi-obesi-esistono-dieta-sbagliata/>, si sosterrà alla fine che, se è vero gli scritti difensivi obesi esistono, la dieta non è del tutto errata.

⁶ Così si legge nella premessa del Decreto del Ministro della Giustizia n. 110 del 7.8.2023, in G.U. 11.8.2023.

⁷ Art. 3. *Limiti dimensionali degli atti processuali*: citazione/ricorso/comparsa di risposta/memoria difensiva/atti di intervento e chiamata di terzi in causa/comparsa e note conclusionali/atti introduttivi dei giudizi di impugnazione = 80.000 caratteri, circa 40 pagine, spazi esclusi; memorie/repliche/in genere gli altri atti del giudizio = 50.000 caratteri, circa 26 pagine, spazi esclusi; note ex art. 127 ter c.p.c. = 10.000 caratteri, circa 5 pagine, sempre spazi esclusi, se con esse non debbano illustrarsi attività difensive possibili soltanto in udienza, come, ad esempio, la proposizione alla prima udienza che dovesse essere sostituita dallo scritto di una *reconventio reconventionis* dell’attore.

⁸ Art. 1. *Oggetto* “Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000”.

e del Pubblico Ministero (art. 2)⁹; segnala le ipotesi di esclusione dei limiti (art. 4)¹⁰, e quelle in cui è consentito derogarvi (art. 5)¹¹, si occupa di caratteri, che devono essere di tipo corrente, interlinea 1,5, margini orizzontali e verticali di 2,5 cm, e bandisce le note che non contengano precedenti giurisprudenziali e riferimenti di dottrina (art. 6)¹².

⁹ I numeri devono applicarsi ai contenuti, e quindi citazioni, ricorsi, comparse di risposta, memorie difensive, controricorsi, atti di intervento, gli atti cioè con i quali si inizia o si entra in un giudizio, e gli altri atti del processo previa verifica di compatibilità, dovranno essere articolati seguendo la struttura analiticamente schematizzata nella disposizione. Rispetto all'elenco dettagliato (nel 1° comma dell'art. 2) sembra difficile che ordinariamente manchino o siano male esposti i requisiti delle lettere a) (*"intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta e della tipologia dell'atto"*), b) (*"parti, comprensive di tutte le indicazioni richieste dalla legge"*), d) (*"nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la data della pubblicazione e dell'eventuale notifica"*), e) (*"esposizione distinta e specifica, in parti dell'atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto, nonché, quanto alle impugnazioni, individuazione dei capi della decisione impugnati ed esposizione dei motivi"*), g) (*"con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, con indicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali che si assumono rilevanti"*), h) (*"conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate"*), l) (*"valore della controversia"*), m) (*"richiesta di distrazione delle spese"*), n) (*"indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio dello Stato"*). Quanto alle parole chiave [che in numero massimo di 20 individuino l'oggetto del giudizio, lett. c)], queste torneranno utili (a monte) per controllare rapidamente il corretto instradamento della causa alla sezione dell'ufficio giudiziario destinata per materia a conoscerla, e (a valle) per il tracciamento informatico della fattispecie. Il riferimento ai documenti, infine, dovrà essere *"puntuale"*, ed essi devono essere indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabile con apposito collegamento ipertestuale, sia nella parte in fatto [lett. f)], che dopo le conclusioni e l'indicazione specifica dei mezzi di prova [lett. i)].

¹⁰ Quasi tutti gli indicati elementi - tranne quelli alle lett. e), f) e g) - non entreranno nel conteggio dei limiti dimensionali dell'art. 3, dai quali saranno esclusi anche l'indice e la sintesi, *"le indicazioni, le dichiarazioni e gli avvertimenti previsti dalla legge"*, data, luogo, sottoscrizioni di parti e difensori, relazioni di notifica (e relative richieste e dichiarazioni), i riferimenti giurisprudenziali (ma non quelli di dottrina) contenuti in nota. In 80.000, 50.000, 10.000 caratteri, insomma, andranno compendiate l'illustrazione dei fatti e la loro sussunzione nelle regole di diritto [art. 2, lett. e)], la parte in fatto con i documenti *"offerti in comunicazione"* [lett. f)], l'ordinata enunciazione delle questioni pregiudiziali, preliminari e di merito che deve rientrare tra i motivi di diritto [lett. g)]. Gli avvocati, invece, potranno dilungarsi a piacere nelle conclusioni [lett. h)] e, alla fine dell'atto, nell'indicazioni di prove e documenti [lett. i)].

¹¹ Per controversie che presentino *"questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti"*, attestati dal difensore cui viene chiesto di esporre *"sinteticamente nell'atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti"* (art. 5, 1° comma), e inserire dopo l'intestazione un indice, *"preferibilmente con collegamenti ipertestuali"*, e una *"breve sintesi del contenuto dell'atto"* (art. 5, 2° comma); in caso di *"proposizione di una domanda riconvenzionale, di una chiamata di terzo, di un atto di integrazione del contraddittorio, di un atto di riassunzione o di un'impugnazione incidentale"* (art. 5, 3° comma). Si presenta non sopraffina la tecnica di redazione del 3° comma, visto che nessuno si sognerebbe di *proporre* una chiamata in causa, l'integrazione del contraddittorio non si *propone*, tantomeno si *propone* la riassunzione. L'intenzione del Ministro, comunque, dovrebbe essere stata quella di applicare l'eccezione dimensionale ai giudizi nei quali si è verificata un'estensione oggettiva o soggettiva per effetto delle attività così malamente descritte nella disposizione.

¹² La storia del carattere è nota. Nasce dall'esigenza della scannerizzazione, di più facile esecuzione con caratteri che lo scanner riconosce; vede una prima puntualizzazione nel D.P.C.S. 167/2016, che all'art. 8 (*Specifiche tecniche*) segnala la necessità di utilizzare *"caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond)"*; perde prescrittibilità con il d.m. in esame laddove si è deciso di invitare all'uso di *"caratteri di tipo corrente"*. Quanto alle note, quelle che contengono riferimenti di giurisprudenza sfuggiranno ai calcoli dimensionali di certo quanto ai dati identificativi del precedente, mentre non credo che dal conteggio possano escludersi la trascrizione della massima o di intere parti della motivazione; la dottrina descritta in nota, invece, entrerà a far parte del conteggio dimensionale.

Anche il giudice - non quello che fa la somma dei caratteri al netto delle esclusioni, vigila sulle loro dimensioni, sull'interlinea e i margini, confronta l'atto di parte con lo schema delineato in astratto dal d.m. - è tenuto (art. 7, 1° comma) al rispetto delle linee redazionali dell'art. 2, e degli elementi di scrittura dell'art. 6 compatibili con i provvedimenti che è chiamato a rendere, parametrata la dimensione dei suoi atti e dei provvedimenti *"alla complessità della controversia, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti"* (2° comma), dovrebbe prestare attenzione a redigere i provvedimenti soggetti a impugnazione per *"capi separati e numerati"* (3° comma).

A onor del vero il richiamo all'art. 2 del d.m. appare nella sostanza superfluo, visto che i requisiti di contenuto della sentenza sono prescritti dall'art. 132 c.p.c., ed è difficile immaginare che tutti gli elementi enumerati nel decreto ministeriale possano entrare a far parte dell'ordinanza succintamente motivata (art. 134 c.p.c.), o dell'ancor più *ristretto* decreto (art. 135 c.p.c.); può avere senso (di abitudine alla lettura e inserimento nei *database* informatici) l'equiparazione tra atti dell'avvocato e atti del giudice nei caratteri, dimensioni dei caratteri e dimensioni della pagina (interlinea e margini); è raro trovarsi davanti a provvedimenti impugnabili scritti *...tutti di un fiato*, dall'inizio alla fine senza quelle partizioni (di capi e numeri) oggi imposte per decreto.

Aggiungo che è noto che oltre a essere anche il giudice sottoposto alla chiarezza e sinteticità dell'art. 121 c.p.c.¹³, chiarezza e sinteticità dei provvedimenti rientrano tra gli indicatori della valutazione periodica del magistrato ai fini dell'avanzamento di carriera¹⁴, e che, al massimo grado, la motivazione assente o apparente è considerata illecito disciplinare¹⁵.

Dell'art. 7 del d.m., allora, probabilmente non v'era alcun bisogno, se non per una sorta di *simmetria della prescrizione* tra avvocati e magistrati. I primi si sarebbero adombrati a non leggere uguale precetto indirizzato ai secondi, ben sapendo, però, che qualunque *comandamento* dato al giudice avrà scarso riflesso sul processo e sulla pronuncia finale.

4. Due annotazioni

Il richiamo diretto che l'art. 1 effettua ai limiti dimensionali, e alla facoltà di non tenerne conto nelle cause di valore almeno pari a € 500,000, se garantisce la libertà di lunghezza agli atti che

¹³ E se, come anche si è sostenuto (F. FESTA, *Chiarezza e sinteticità nella Riforma Cartabia*, in www.giurisprudenzamodenese.it, 2023, § 3), il giudice avrebbe la facoltà e non l'obbligo di rispettare il canone della sintesi (il che, secondo l'a., spiegherebbe perché nell'art. 121 c.p.c. si sia scelto di usare *"sono redatti"*, anziché devono essere redatti), a presidio della prescrizione di sinteticità del magistrato resterebbero le disposizioni, anteriori alla riforma, degli artt. 132 e 134 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

¹⁴ Circolare del C.S.M. n. 20691 dell'8.10.2007.

¹⁵ Art. 2, comma 1, lett. l), d. lgs. 23.2.2006 n. 109.

entreranno a far parte di giudizi di tale rilevanza, non li esenta dal rispetto delle altre prescrizioni (chiarezza espositiva, strutturazione seguendo i criteri di redazione dell'art. 2, griglia di caratteri e margini prevista dall'art. 6), e non solleva i difensori dalle conseguenze in punto di spese.

Inoltre, per cause complesse di valore inferiore a € 500.000 sarà il difensore a esporre, sinteticamente è ovvio, le ragioni del superamento del limite, ma la disposizione non prevede un sindacato preventivo del giudice sulla ragionevolezza della dichiarazione del difensore.

Se, però, a scrivere tanto fosse sufficiente l'esposizione di motivi anche fittizi, l'esposizione si trasformerebbe in una dichiarazione routinaria che, seppure per cautelarsi dalla decisione in ordine alle spese, ogni difensore inserirebbe prescindendone dalla necessità; se, invece, e come è probabile che l'abbia pensata il Ministro, la dichiarazione - o meglio, la sua correttezza - fosse apprezzata dal giudice soltanto al momento della liquidazione delle spese, il giudizio verrebbe a comporsi di atti lunghi per affermazione non controllabile delle parti, che, dal canto loro, avendo fatto affidamento su di essa si troverebbero esposti poi a un inatteso provvedimento punitivo.

Si potrebbe ritenere, allora, che ai controlli prescritti dall'art. 171 *bis* c.p.c. il giudice ne aggiunga uno normativamente non previsto, e dunque che possa disconoscere il fondamento delle ragioni del difensore che, da quel momento - senza cioè efficacia retroattiva - sarà impegnato a rientrare nei limiti, o a essere più chiaro e preciso, pena le spese¹⁶.

5. Esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c. per scarsa chiarezza, poca sinteticità, violazione delle prescrizioni del d.m.

Muovendo dalla premessa che in uno o più dei tanti scritti che costellano il processo civile l'avvocato abbia disatteso i criteri ministeriali, e che il giudice ritenga di doversi avvalere della facoltà accordatagli dall'art. 46, 6° comma, disp. att. c.p.c. di far pesare nella decisione *“sulle spese del processo” “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informativo e dei criteri e limiti di redazione dell'atto [...]”*, va subito risolto un dubbio: le spese sì, ma non la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

¹⁶ Nel parere depositato il 31.7.2023 la Sezione Consultiva per gli Atti normativi del Consiglio di Stato sembra escludere il preventivo intervento del giudice sulla giustificazione del legale: *“l'Amministrazione ha operato la scelta di rimettere alla responsabilità del difensore la facoltà di superare il limite dimensionale, imponendogli solo, in tal caso, un obbligo di sintetica motivazione. Con ciò non ha accolto la richiesta del CSM che fosse il giudice ad autorizzare preventivamente la deroga al limite dimensionale degli atti, in analogia a quanto già previsto, per il processo amministrativo, nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato attuativo dell'art. 13-ter disp. att. c.p.a. A ciò si aggiunge quanto previsto al comma 2, ove una serie di eventi processuali sono fin d'ora espressamente richiamati quale causa di giustificazione del 'ragionevole' superamento dei limiti, in tal senso indirizzando il giudice chiamato a valutare - sia pure, come detto, solo al fine della liquidazione delle spese processuali - la congruità della deroga operata dalla parte”*.

Senza andare alle scelte, come visto estreme, del giudizio amministrativo¹⁷, è vero che per l'inesigibilità dello sforzo di selezione e ricerca di ciò che rilevasse ai fini della decisione, Cass. 13.2.2023 n. 4300 ha posto la grave sanzione a carico del soccombente che si era dilungato *"in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue e incidentali proprie valutazioni, intersecate da stralci della motivazione della sentenza di primo grado e in specie di secondo grado, ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma finendo così per rendere incomprensibile la vicenda processuale [...]"*¹⁸.

E' altresì certo, però, che per passare dall'ipotesi di *confusione ...in ricorso*, sfociata nell'inammissibilità dell'impugnazione, alla condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c. a ragione del mancato rispetto dei criteri di redazione, dei limiti dimensionali, di caratteri, interlinea, margini e note non limitate alla giurisprudenza e alla dottrina, sarebbe necessario anzitutto ricondurre l'assenza di quei requisiti alla temerarietà della lite o almeno all'abuso del processo.

In secondo luogo, e per coloro che riconnettono anche alla fattispecie del 3° comma dell'art. 96 c.p.c. la sussistenza dell'elemento soggettivo previsto dai primi due commi¹⁹, occorrerebbe l'accertamento al minimo della *...colpa in scrittura*.

¹⁷ CdS 12.6.2017 n. 2852: *"l'art. 26, 2° comma, c.p.a. in tema di condanna pecuniaria per lite temeraria, contiene una previsione normativa di chiusura dell'ordinamento processuale amministrativo che consente di approntare, in via generale e residuale, un'adeguata reazione alla violazione del principio internazionale e costituzionale del giusto processo, ed è in particolare applicabile anche nel caso di violazione del dovere di sinteticità sancito dall'art. 3, 2° comma, strumentalmente connesso al principio della ragionevole durata del processo, a sua volta corollario del giusto processo, che assume una valenza peculiare nel giudizio amministrativo caratterizzato dal rilievo dell'interesse pubblico in occasione del controllo sull'esercizio della funzione pubblica"*.

¹⁸ Era *"incorso in un'eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato al riguardo una tecnica che, da un lato, implica la lettura di una imponente massa di informazioni ai fini della decisione, e dall'altro rende conclusivamente impossibile un'adeguata focalizzazione dei fatti invece dirimenti, rendendo in modo inesigibile l'individuazione delle questioni alla Corte impropriamente investita della ricerca e della selezione di ciò che ha effettiva potenzialità incidente ai fini del decidere nel perimetro vasto e indifferenziato delle censure ipotizzate"*. Insomma, mancata osservanza del dovere di sinteticità e chiarezza - tirato fuori all'epoca direttamente dall'art. 3, 2° comma, c.p.a. - inammissibilità del ricorso *"incompatibile con un quadro ordinamentale che da una parte deve garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti, e dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo e, dunque, della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto a un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali"*, applicazione d'ufficio dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., *"sanzione di tipo pubblicistico che non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa dell'agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva nell'aver agito o resistito pretestuosamente"*, e condanna del soccombente in rito a una somma equitativamente determinata.

¹⁹ A favore della tesi per cui la condanna del 3° comma non è svincolata dalla sussistenza di un elemento psicologico almeno colposo di chi ha abusato del processo, Cass. 12.7.2023 n. 19948, Cass. 12.7.2020 n. 18745, Cass. 18.9.2019 n. 23319, Cass. 3.7.2019 n. 17814, Cass. 20.4.2018 n. 9912. Cass. 30.3.2018 n. 7901 critica apertamente la tesi opposta, cioè quella di applicazione d'ufficio di una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata dei commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. portata da Cass. 21.11.2017 n. 27623 (dopo da Cass. 18.11.2019 n. 29812, Cass. 24.9.2020 n. 20018, Cass. 15.2.2021 n. 3830, fino a Cass. 13.2.2023 n. 4300).

Da ultimo, e come ora si vedrà, la violazione delle regole del decreto ministeriale in esame può incidere sulla decisione in ordine alle spese a prescindere dalla soccombenza, che invece è il presupposto indispensabile di tutte e tre le ipotesi dell'art. 96 c.p.c.

6. La valutazione in punto di spese (e non la condanna alle spese)

Per comprendere gli spazi di manovra riservati al giudice al momento della pronuncia sulle spese, non si può prescindere dalla scelta espressiva contenuta nel 6° comma, dell'art. 46 disp. att. c.p.c., da leggersi nel senso che il giudice liquidandole effettua la valutazione di un ulteriore elemento, l'osservanza o meno dei parametri fissati dal decreto.

Ciò vuol dire che nessuno dei principi che tradizionalmente sono posti a presidio delle spese dovrebbe subire alterazione (ché altrimenti al giudice sarebbe stato chiesto di *condannare* non di *valutare*): non quello per il quale non si possono porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, ma solo escludere il rimborso di quelle eccessive o superflue²⁰; non la regola per cui al criterio della soccombenza si può derogare in caso di violazione del dovere di lealtà e probità dell'art. 88 c.p.c. (art. 92, 1° comma, c.p.c.), violazione che tranne casi eccezionali non può discendere dal superamento dei limiti dimensionali, e dall'assenza di chiarezza e sinteticità²¹; e neppure che la compensazione totale o parziale delle spese può aversi soltanto in ipotesi di soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento della giurisprudenza (art. 92, 2° comma, c.p.c.), altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (secondo Corte Cost. 19.4.2018 n. 77).

La valutazione del giudice, quindi, andrà effettuata seguendo le regole consolidate, per poi incidere sull'ammontare delle spese.

Semplificando si può affermare che alla parte vittoriosa che abbia violato le regole della sintesi e della chiarezza, o le altre sparse qua e là nel decreto ministeriale, sarà riconosciuta una somma per spese inferiore a quella che le sarebbe spettata se di quelle regole avesse tenuto conto. Una somma, però, sia pure contenuta o simbolica, dovrà essere in ogni caso liquidata per non incorrere nella violazione dell'art. 91 c.p.c.

In tesi la decurtazione non potrebbe scendere oltre la soglia dei cd. minimi di tariffa²²; è evidente, però, che la sanzione avrebbe scarsa efficacia se l'art. 46 disp. att. c.p.c. non

²⁰ E, per restare in argomento, benché prima del d.m. in commento, Cass. 23.12.2022 n. 37692 ha confermato la legittimità dell'esclusione della maggiorazione ex art. 4, comma 1 *bis*, d.m. 55/2014 in favore del difensore che aveva messo a disposizione del giudice collegamenti ipertestuali, insistendo sulla discrezionalità dell'aumento *"orientato da un apprezzamento di fatto sulle tecniche informatiche in concreto adoperate dal difensore"*, le cui modalità di redazione del ricorso *"non avevano agevolato in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni"*.

²¹ Esclusione esplicitata da Trib. Milano 1.10.2013, in *Nuova proc. civ.*, 2013, , 270, con nota di M. RINALDI, e *Giur. merito*, 2013, 2371, annotata da G. BUFFONE.

²² *"In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile"*, Cass. 13.4.2023 n. 9815.

consentisse una forzatura in punto di *minimi*, in quanto il legale *compilatore* di uno sproporzionato numero di pagine sarebbe consapevole dall'inizio che all'esito positivo della lite conseguirebbe un compenso comunque pari ai minimi.

Meno problemi si pongono, ovviamente, per il soccombente dispersivo e oscuro, che vedrà discrezionalmente aggravata la sua condanna alle spese.

Infine, in caso di soccombenza reciproca nell'ipotesi in cui il difensore di uno solo dei soccombenti sia stato opaco o non abbia tenuto conto dei limiti dimensionali e delle specifiche tecniche, il giudice potrà operare sulla percentuale di ripartizione delle spese; inciderà sul *quantum* delle liquidazioni se fossero stati poco chiari entrambi i legali.

Si sa che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, e che *“la motivazione è doverosa allorché il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”*²³. In motivazione, allora, eventualmente attraverso formule sintetiche, che ci si augura non vuote, il giudice illustrerà le ragioni per le quali ha fatto uso della facoltà ex art. 46 disp. att. c.p.c.²⁴.

Un'ultima annotazione sulle spese, il cui regime il giudice ancor più oggi deve imparare a utilizzare in funzione premiale dell'avvocato, valorizzandone il pregio dell'attività svolta, sotto il profilo della chiarezza, sinteticità, rispetto dei limiti e delle caratteristiche tecniche (d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 4), e anche applicando la maggiorazione del 30% (a norma del comma 1 bis) *“quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”*.

Sanzione e premio corrisponderanno alle due facce della stessa medaglia, e insieme serviranno da stimolo al legale per uno stile corretto ed efficace.

7. Non traffichiamo più con vuote parole!²⁵

La copertura costituzionale è stata trovata (giusto processo e ragionevole durata previsti nell'art. 111 Cost.)²⁶, con l'art. 121 c.p.c. sinteticità e chiarezza nella redazione di tutti gli atti

²³ Cass. 13.7.2021 n. 19989.

²⁴ Anche per consentirne lo scrutinio dal giudice di appello, laddove il parametro della discrezionalità dovrebbe impedirne l'esame di legittimità.

²⁵ *“Per questo mi son dato alla magia, per veder se per virtù e bocca dello Spirito mi riesca di scoprire certi misteri, sicché non parli più, con acri sudori, di ciò che non so; e venga a conoscere il principio unificatore del mondo, veda tutte le forze attive e i semi, e non traffichi più con vuote parole”*, Johann Wolfgang von Goethe, Faust.

²⁶ *“Si può quindi affermare che la ragionevole durata sta al giusto processo, come la ragionevole lunghezza sta al giusto atto, rispondendo il principio all'esigenza di erigere il giusto processo a partire dal giusto atto”*: S. LATINO, *La chiarezza e sinteticità*

del processo sono diventati patrimonio acquisito del codice di rito, attraverso la disposizione di attuazione, che in origine regolava il modo di scrivere degli atti interni del processo e dei verbali di causa²⁷, è stata tracciata la via alla regolamentazione della struttura degli atti giudiziari e dei limiti degli atti processuali, il decreto ministeriale n. 110 del 7.8.2023 ha dettato prescrizioni a dire il vero neppure tanto severe²⁸.

Sintesi e chiarezza, però, non si danno agli avvocati, e neppure al giudice, per decreto²⁹, tanto più che l'aggregazione dei termini è solo una semplificazione del legislatore³⁰, e le due qualità

degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice nel processo civile, in <https://www.diritto.it/la-chiarezza-e-sinteticita-degli-atti-di-parte-e-dei-provvedimenti-del-giudice-nel-processo-civile/>.

²⁷ Anzitutto trasformandone la rubrica da “*Forma degli atti giudiziari*” a “*Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari*”. L’art. 46 disp. att. c.p.c. è, però, ancora sistemato nel Capo III, *Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere*, e su di esso si era formata giurisprudenza in ordine a ipotesi di correzione del verbale di un’udienza per convalida di sfratto nella quale in un primo momento si era data l’assenza dell’avvocato, che nella successiva udienza il giudice faceva apparire come presente in quella precedente (Cass. 5.4.2012 n. 5542), di data apposta al deposito di documenti in Cancelleria (Cass. 14.4.2011 n. 8537), di data del deposito del decreto ingiuntivo corretta senza le forme dell’art. 46 disp. att. c.p.c. (Cass. 6.8.2010 n. 18341), di cancellazione, sempre senza il rispetto delle regole dell’art. 46 disp. att. c.p.c., dell’aggettivo “*naturale*” alla parola scadenza nel dispositivo depositato in Cancelleria dopo la lettura in udienza (Cass. 17.3.2006 n. 5894), di correzione sempre irritualmente eseguita della data di deposito del ricorso per decadenza dalla carica di Sindaco di un comune (Cass. 4.5.2002 n. 6425).

²⁸ Nel parere trasmesso al CSM e al CNF insieme allo schema di decreto era precisato che “*i requisiti della chiarezza e della sinteticità degli atti del processo - entrambi funzionali all’attuazione dei principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti e il giudice - sono concetti distinti tra loro, ancorché indubbiamente correlati, in quanto un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, mentre è sintetico quando, pur essendo completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al suo scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità. Ne deriva che la brevità degli atti del processo - pur in un orizzonte irrinunciabile di completezza e intellegibilità - contribuisce all’attuazione dei principi di sinteticità e chiarezza ed è l’obiettivo al quale tendono le prescrizioni del presente regolamento*”.

²⁹ Arvo Pärt allo specchio. *Conversazioni, saggi e testimonianze*, a cura di Enzo Restagno, Milano, 2004, 24: “*ora che ho raggiunto l’età che aveva allora il mio maestro, ho compreso il senso di un suo pensiero che allora sfuggiva a noi studenti: è molto più difficile trovare una nota appropriata che buttarne una quantità sulla carta*”.

³⁰ Per F. De Giorgis, *op. cit.*, sinteticità e chiarezza “*non vanno necessariamente di pari passo: una concisione eccessiva potrebbe pregiudicare l’intelligibilità di un testo, mentre un’esposizione più approfondita potrebbe aiutare il lettore nella comprensione. Credo, dunque, che sia più corretto tenere i due concetti distinti e che sia meglio parlare (non di principio, ma) di principi di chiarezza e di sinteticità, tra loro autonomi, seppur connessi. La chiarezza si ricollega alla comprensibilità dello scritto. Su questo non paiono esservi opinioni divergenti ed è incontestabile che essa debba essere assicurata da tutti coloro che redigono atti processuali. Per converso, al concetto di sinteticità possono essere ricondotti due significati diversi. La sinteticità può essere, anzitutto, intesa come canone di contenuto dell’atto, nel senso di non ridondanza dello stesso: è così sintetico quel testo «che dice tutto, nel minor numero possibile di parole». In questa accezione, vi è un’imprescindibile proporzione tra molteplicità e complessità delle questioni da affrontare e ampiezza dello scritto: più sono complicate la quaestio facti e la quaestio iuris, più è articolata l’argomentazione, senza che ciò pregiudichi la concisione dell’atto. In alternativa, la sinteticità può essere agganciata alle dimensioni del testo e si può sostenere che un atto che sfori determinati limiti sia per ciò solo prolisso. Naturalmente, la scelta dell’una o dell’altra lettura presenta rilevanti implicazioni. Se si interpreta la sinteticità come non ridondanza, essa diviene un canone relativo e intrinsecamente modulabile, capace di adattarsi alla complessità fattuale e giuridica che le parti, prima, e gli operatori del processo, poi, si trovano a fronteggiare, e al contempo inidoneo a comprimere indebitamente i diritti di azione e difesa delle parti, o gli obblighi motivazionali dei giudici: tutte le questioni che devono essere trattate possono essere trattate, a patto che siano espone con stile asciutto e senza ripetizioni. Al contrario, se la sinteticità viene intesa come criterio dimensionale, essa rischia di tramutarsi in un canone assoluto e rigido, in grado di pregiudicare l’effettività della tutela giurisdizionale*”.

dell'atto giudiziario non si suppongono a vicenda: per decreto, dunque, si può obbligare a mantenere un atto di citazione al di sotto di un certo numero pagine, ma nulla potrà farsi affinché lo stesso atto venga redatto in modo chiaro e lineare.

Di contro, è possibile che l'estrema concisione impedisca la comprensibilità di un testo, che invece potrebbe essere agevolata da un'esposizione più approfondita.

All'opposto di sintetico, infatti, non sta, o non sta soltanto prolisso (qualità negativa di un atto giudiziario), ma analitico, e non è detto che uno scritto circostanziato, spesse volte reso necessario dal codice³¹ o dagli eventi del giudizio, sia meno chiaro di uno sommario.

Insomma, la relatività del concetto di sinteticità non è agevolmente comprimibile in un numero di caratteri (di una certa tipologia, posti a distanza prefissata tra di loro e rispetto alla pagina), e dovrebbe essere legato alla complessità della questione, che andrebbe verificata di volta in volta (e non sulla scorta di un valore predeterminato o per effetto di una dichiarazione del difensore)³²; la chiarezza, dal suo canto, comporta sempre una stima soggettiva.

Dal decreto, però, si può muovere per invogliare la crescita culturale dell'avvocato (ma anche del giudice), per vincere la resistenza nell'utilizzo di *"tecniche argomentative che mirano alla completezza, alla sovrabbondanza, alla onnicomprensività dei contenuti"*³³, convincendo l'ottimo difensore (nel senso di quello che ha maggiori probabilità di farsi leggere e, dunque, seguire dal giudice) che tale non è colui che negli atti mette dentro tutto, attraverso un processo di stratificazione del contenuto che lascia al giudice la selezione di ciò che utile alla decisione, invitandolo a comprendere che il giudice ha bisogno di atti chiari, lineari, completi ed esaustivi³⁴, perché ha un enorme carico di lavoro e l'atto arcano e ridondante ha minori

³¹ A una difesa analitica costringono, infatti, diverse disposizioni: artt. 167 e 416 c.p.c. quanto all'obbligo del convenuto di *"prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda"*, e del resistente *"in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione"*; artt. 342 e 434 c.p.c. che impongono che i motivi di appello siano esposti *"in modo chiaro, sintetico e specifico"*; art. 366, 1° comma, n. 6, c.p.c. visto che nel ricorso in Cassazione è richiesta *"la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi,, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, e l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi"*.

³² Dannosa al pari della prolissità potrebbe rivelarsi la semplicità degli atti giuridici a ogni costo, perché non sempre la lunghezza è sinonimo di oscurità. Fa notare F. BAMBI, *Per un breviario di buona scrittura giuridica*, in *Breviario per una buona scrittura giuridica*, testi raccolti a cura del Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti presso il Ministero della giustizia, febbraio 2018, 11-12, che *"uno dei più bei periodi della letteratura italiana è composto di ben 111 parole, e nessuno mi venga a dire che non si capisce, né che si potrebbe meccanicamente ridurlo senza stravolgerne senso e funzione: Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno [...]"*.

³³ S. LATINO, *op. cit.*

³⁴ Sottolinea P. BIAVATI, *L'architettura della riforma del processo civile*, Bologna, 2021, 82-83, come *"la visione costituzionale del processo imponga che la tutela dei diritti si espliciti secondo linee sobrie e non abusive"*. E più avanti (pag. 85): *"gli avvocati, se scrivono molto, non di rado lo fanno perché ritengono indispensabile esaminare in modo compiuto tutti gli aspetti della causa. Intanto, nessun difensore può prevedere con certezza quale sarà lo sviluppo argomentativo e logico-giuridico prescelto dal giudice. Immaginare più ipotesi alternative o subordinate è spesso una precisa esigenza di scrupolo defensionale e quindi è atteggiamento non censurabile, ma doveroso dell'avvocato. Ritengo, quindi, che quanto più il giudice suggerisce alle parti gli aspetti davvero controversi e le invita a concentrare su di essi la loro attenzione, la sintesi e la sobrietà diventano più facilmente praticabili"*.

possibilità di essere compiutamente esaminato, e ancora meno di essere da lui compreso e di convincerlo³⁵.

Certo il giudice ha a disposizione l'intervento sulle spese, consapevole però che così avrà colpito il cliente per *...culpa in eligendo* di un difensore poco chiaro o prolisso.

E allora, già nel decreto *ex art. 171 bis c.p.c.*, ma comunque in ogni momento del giudizio con i poteri dell'*art. 175 c.p.c.*³⁶, egli potrà cooperare in vista di un processo sollecito e leale anche nel modo in cui è scritto, inserendo nel contesto del primo provvedimento utile un ammonimento all'avvocato, un invito sotto pena delle spese a scrivere correttamente, a evitare inutili ripetizioni, a concentrare lo sviluppo delle argomentazioni difensive su alcuni profili soltanto.

Sollecitati da giudice può darsi che gli avvocati si avvedano dall'inutilità di riportarsi a tutti gli atti e verbali precedenti, di contestare parola a parola, di impugnare ogni avverso dedotto e prodotto, di trascrivere nelle comparse di risposta le conclusioni dell'atto di citazione (che il giudice dalla citazione può leggere, e il difensore di controparte ben conosce per averle lui stesso formulate), di reiterare stancamente per ogni memoria di precisazione di domande, eccezioni o conclusioni, oppure di articolazione delle prove il provvedimento di autorizzazione della memoria da parte del giudice, di ricopiare la citazione nella comparsa di risposta, gli atti introduttivi nelle memorie *ex art. 171 ter c.p.c.*, gli atti introduttivi, le memorie di precisazione e quelle istruttorie, le ordinanze del giudice, i verbali di causa nella comparsa conclusionali e nelle repliche³⁷.

³⁵ È noto a tutti come gli avvocati abbiano ancora difficoltà a lasciarsi indietro un linguaggio *d'altri tempi*, tra espressioni di (spesso finta) deferenza (Ill.mo, Ill.ma, Ch.mo, Ch.ma riferiti al giudice, Ecc.ma Corte, con perfetta osservanza), inutili (*salvis juribus*, salvezze illimitate), desuete (libello introduttivo, l'incoato giudizio), che appesantiscono il discorso (il Sig. ..., la Sig.ra ..., il Dott. ..., il Prof. ...in data...), e l'elenco sarebbe ancora molto lungo. Nota P. BIAVATI, *op. cit.*, 87, *"la giustizia civile ha problemi più seri che non l'impiego di espressioni che la vita comune ignora. Tuttavia, un atto non è migliore perché scritto con forme iniziatriche: ed è noto che nel linguaggio forense sopravvivono espressioni del tutto desuete negli altri ambiti della comunicazione e delle relazioni sociali"*.

³⁶ Ampliando l'accezione di Cass. 17.6.2019 n.16141 per cui *"il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli art. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti"*.

³⁷ D. CERRI, *Dramma inconsistente* (il D.M. 10/2023), in <https://www.judicium.it/dramma-inconsistente-il-d-m-110-2023/>, manifesta preoccupazione per *"lo svolgimento di una battaglia che definirei assai più severamente che non di mera 'retroguardia', su un profilo specifico che vedeva il nostro ordinamento oggettivamente arretrato rispetto alla comune esperienza degli analoghi ordinamenti processuali occidentali; uno spreco di energie nel tentativo - destinato infallibilmente all'insuccesso - di fermare (e perché ?) uno sviluppo che definirei quasi naturale di un ramo delle competenze dell'avvocato nel processo civile: in altre parole, la capacità di esprimersi con chiarezza e brevità, a fini persuasivi e nell'interesse proprio (o meglio, del proprio cliente) e non in quello di un giudice potenzialmente svogliato o vagabondo, come temo spesso si presupponga"*.

Così per decreto del Ministro, e con la collaborazione partecipativa del giudice, che al giudice tornerà di vantaggio per un esame rapido e piano della causa, il difensore riuscirà ad aprirsi a un linguaggio scritto nuovo, sintetico, immediato nella rappresentazione del pensiero, senza sovrastrutture che allungano le pagine e diminuiscono l'attenzione del giudice, e insieme al giudice parteciperà con i suoi scritti all'efficienza del servizio giustizia!

Lelio della Pietra
Avvocato